

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DEI DOCUMENTI, DEL RELATIVO SISTEMA TECNOLOGICO E DEI SERVIZI DI SUPPORTO

L'anno, il giorno..... del mese di in Roma presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (codice fiscale 80237250586), nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", nella sua sede di Via Fornovo 8, il Dott.,, ed il Sig., nato a il, nella sua qualità didella società..... (di seguito denominata "Società") con sede legale in capitale sociale €, Tribunale di, Registro delle Società di n., CCIAA, P. IVA n., convengono e stipulano quanto segue :

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto di presente contratto è la realizzazione del sistema informatico per la gestione del protocollo e dei documenti , del relativo sistema tecnologico e dei servizi di supporto.

Ai sensi e per gli effetti del presente contratto, la Società fornisce al Ministero i seguenti beni e servizi:

1. Sistema applicativo

- Applicativo informatico per la gestione del protocollo dei documenti cartacei ed elettronici e relative licenze;
- Sistema software per la gestione documentale e relative licenze.

2. Sistema tecnologico

- hardware-software di base :
 - Un sistema server principale organizzato a tre livelli architetturali (web server, application server e data server) in configurazione cluster ad alta affidabilità;
 - Sistema di memorizzazione di massa.
- hardware- software di supporto :
 - scanner di produttività alta;
 - scanner di produttività media;
 - apparati di segnatura dei documenti cartacei;
 - pacchetti applicativi per la gestione del formato testo pdf ove necessari.

3. Servizi di supporto:

- Installazione dei sistemi server;
- Configurazione delle postazioni client;
- Personalizzazione;
- Supporto all'avviamento;
- Formazione;
- Assistenza sistemistica;
- Manutenzione hardware e software;
- Manutenzione evolutiva del sistema applicativo;
- Installazione ed attivazione di servizi avanzati.

ART. 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le modalità di esecuzione della fornitura sono precisate nel Capitolato Tecnico.

ART.3
IMPORTO CONTRATTUALE

Il costo complessivo della fornitura di cui ai precedenti articoli ammonta ad Euro IVA Esclusa.

ART. 4
MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1) Tutti i pagamenti, salvo decurtazioni di eventuali penali, verranno effettuati dal Ministero dietro presentazione delle fatture, con le modalità indicate in fattura e nei tempi previsti dalle normative vigenti. La fatturazione e il relativo pagamento sono subordinati:
 - a) all'esito positivo dei collaudi per ciascun prodotto o servizio così come previsto nell'offerta tecnica;
 - b) alla verifica ed accettazione dell'amministrazione per i documenti di collaudo;
 - c) al verbale che attesta il regolare svolgimento delle attività di formazione.
2. Il pagamento dei servizi di manutenzione e assistenza avverrà trimestralmente dietro presentazione della relativa fattura, sulla base di un canone mensile di Lit., e subordinato ai rapporti di assistenza validati dall'Amministrazione.

ART. 5
RESPONSABILE DEL MINISTERO E DI

Per la supervisione del Contratto, l'Amministrazione nominerà:

- a) un "*Responsabile di progetto*", con funzioni di supervisione dell'andamento del contratto, nonché con il ruolo di responsabilità dell'intero progetto per l'Amministrazione; a tale soggetto saranno delegati gli adempimenti previsti per l'Amministrazione in questo Capitolato;
- b) un "*Responsabile delle verifiche*", per l'espletamento delle funzioni di verifica e controllo ed accettazione delle attività ed dei servizi svolti dalla Ditta, dei risultati (*anche parziali*) di volta in volta da essa raggiunti, del livello tecnologico dei prodotti sviluppati e della qualità dei servizi erogati. Il Responsabile delle Verifiche potrà avvalersi di supporti anche esterni all'Amministrazione per svolgere le proprie attività. Questi dovranno essere esperti, con comprovata esperienza sia in campo tecnologico che in campo organizzativo, e, soprattutto, con caratteristiche di effettiva e comprovata indipendenza e terzietà rispetto al mondo dell'offerta. Il ruolo di Responsabile delle verifiche potrà essere assegnato al Responsabile di progetto.

Entro dieci giorni dalla data di efficacia del presente contratto le parti nomineranno i rappresentanti di cui sopra, per lo svolgimento dei ruoli stabiliti.

ART. 6
SEDE DI LAVORO

Le attività si svolgeranno presso le sedi di Roma del Ministero del Lavoro, così come specificato nel capitolato tecnico.

ART. 7
ACCETTAZIONE E COLLAUDO

Per quanto riguarda il sistema applicativo:

- Il prodotto software applicativo fornito con licenza d'uso sarà sottoposto a collaudo da parte dell'Amministrazione sia prima della fase iniziale di sperimentazione (fase 1 "sperimentazione" del capitolato) per verificare la rispondenza a quanto dichiarato nell'offerta che prima della successiva messa in esercizio (fase 2 "estensione" del capitolato) per verificare le personalizzazioni effettuate.
- Le funzionalità sviluppate in manutenzione evolutiva dovranno essere sottoposte a verifica con un collaudo a parte che preveda tra l'altro un atto formale di rilascio del codice sorgente e della documentazione prevista. La Società dovrà comunque proporre una soluzione organizzativa dei collaudi della fornitura iniziale, delle personalizzazioni e delle evoluzioni nel Piano di Progetto, che l'Amministrazione si riserva di accettare o modificare, anche dopo l'approvazione del Piano di Progetto.
- Al fine di avviare le operazioni di ogni collaudo previsto, la Società dovrà far pervenire al Responsabile di progetto dell'Amministrazione una dichiarazione di disponibilità al collaudo, indicante il sistema applicativo da sottoporre a verifica. La Società dovrà fornire, entro la data che verrà comunicata dall'amministrazione, il sistema applicativo nella forma prescritta dai documenti contrattuali, inclusa la documentazione allegata, e predisporre l'ambiente di test ed i casi di test, che l'Amministrazione si riserva di modificare ed integrare, a suo insindacabile giudizio.
- I collaudi saranno eseguiti da una Commissione incaricata dall'Amministrazione. I collaudi verranno effettuati, in contraddittorio tra le parti.
- Il collaudo iniziale verrà svolto in modalità asp (application service provider) su un sistema messo a disposizione dalla Società fornitrice.
- I collaudi successivi avverranno su sistemi allestiti presso il Centro Servizi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva di definire, di concerto con la Società, una diversa sede per i collaudi.
- Dei collaudi verrà redatto un apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti. In caso di esito negativo del collaudo, la Società si impegna ad eliminare entro 20 giorni gli eventuali vizi e difetti riscontrati dalla Commissione di collaudo, comunicando una nuova dichiarazione di disponibilità al collaudo. Entro i 15 giorni successivi verrà ripetuto il collaudo. In caso di esito negativo del secondo collaudo l'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Per quanto concerne la fornitura di altri beni:

- Tutti i prodotti e i sistemi tecnologici oggetto del presente contratto, saranno sottoposti a collaudo da parte dell'Amministrazione, prima della loro messa in esercizio. Il collaudo potrà riguardare l'intero sistema fornito, ovvero i singoli componenti via via resi disponibili, a giudizio dell'Amministrazione. La Società dovrà comunque proporre una soluzione organizzativa del collaudo delle diverse componenti della fornitura nel Piano di Progetto – piano di test e collaudo-, che l'Amministrazione si riserva di accettare o modificare, anche dopo l'approvazione del Piano di Progetto.
- Al fine di avviare le operazioni di collaudo, la Società dovrà far pervenire al Responsabile di progetto dell'Amministrazione una dichiarazione di disponibilità al collaudo, indicante le componenti da sottoporre a verifica. La Società dovrà fornire, entro la data che verrà comunicata dall'amministrazione, le componenti nella forma prescritta dai documenti contrattuali, inclusa la documentazione allegata, e predisporre l'ambiente di test ed i casi di test, che l'Amministrazione si riserva di modificare ed integrare, a suo insindacabile giudizio.
- Il collaudo sarà eseguito da una Commissione incaricata dall'Amministrazione. Il collaudo verrà effettuato, in contraddittorio tra le parti, su un sistema allestito presso il Centro Servizi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva di definire, di concerto con la Società, una diversa sede per il collaudo. Del collaudo verrà redatto un apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti. In caso di esito negativo del collaudo, la Società si impegna ad eliminare entro 20 giorni gli eventuali vizi e difetti riscontrati dalla Commissione di collaudo, comunicando una nuova dichiarazione di disponibilità al

collaudo. Entro i 15 giorni successivi verrà ripetuto il collaudo. In caso di esito negativo del secondo collaudo l'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte il presente contratto.

Per quanto concerne le modalità di verifica ed accettazione dei servizi di conduzione, manutenzione, assistenza e formazione definiti nel capitolato tecnico, si fa riferimento a quanto definito nel capitolato tecnico che ed a quanto proposto dal fornitore.

Qualora non vi sia accettazione del servizio da parte dell'Amministrazione oltre l'applicazione delle penali economiche e la ripetizione del servizio, è facoltà dell'Amministrazione richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del servizio, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Amministrazione.

ART. 8 GARANZIA E MANUTENZIONE

Tutti i gli apparati, i prodotti hardware e software di base, i sistemi applicativi forniti dovranno essere corredati di garanzia..

Tutto il software sviluppato dalla Società in esecuzione del presente contratto, non previsto nel prodotto acquisito in licenza d'uso, sarà in garanzia per due anni a partire dalla data del suo collaudo con esito positivo.

Tutta la fornitura hardware e gli apparati tecnologici, oggetto del presente contratto, dovranno essere corredati di garanzia per 36 mesi a partire dalle date di prova della funzionalità positiva.

Durante il periodo di garanzia la Società si impegna, senza alcun compenso, a rendere perfettamente funzionanti o a sostituire con altre parti originali, nuove di fabbrica e dello stesso tipo e modello, le parti della fornitura che dovessero risultare difformi o presentare difetti, imperfezioni o guasti con i tempi e con le modalità previste dal capitolato e dall'offerta della Società per il servizio di manutenzione.

Durante tali periodi di garanzia la Società effettuerà, senza oneri per l'Amministrazione, tutti gli interventi necessari a correggere eventuali problemi manifestatisi ed a prevenirne il ripetersi.

ART. 9 MODIFICHE AL PROGETTO

Qualora, durante lo svolgimento del progetto, il Ministero richieda delle modifiche alle specifiche o alle funzionalità descritte nel piano di cui all'articolo 2, la Società valuterà l'entità di tali modifiche e presenterà al Ministero una modifica al piano di lavoro.

ART. 10 ARRESTI DI ATTIVITA'

Qualora nello svolgimento delle attività di realizzazione del prodotto oggetto del presente contratto, si verificano arresti di attività al gruppo di progetto messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria, la medesima provvederà a notificare immediatamente al Ministero tali arresti specificandone le motivazioni nonché, alla ripresa delle attività, la durata complessiva.

Tali comunicazioni, salvo casi riconducibili a situazioni "forza maggiore", risulteranno ininfluenti ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione.

ART. 11 PENALI

- 1) In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna dei prodotti e dei servizi per cause direttamente imputabili alla ditta aggiudicataria, o nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio definiti nel Capitolato e nell'Offerta tecnica, l'Amministrazione applica una penale secondo quanto descritto nel capitolato tecnico.
- 2) Le penali così comminate verranno incamerate mediante prelievo corrispondente sulla cauzione definitiva prestata dalla ditta di cui al successivo articolo o detraendole dal pagamento dovuto.
- 3) Qualora il ritardo sia tale da rendere inutile la prestazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto incamerando, a titolo di penale, la cauzione definitiva secondo quanto disposto dal successivo articolo 12.

ART. 12 CAUZIONE

- 1) Società ha prestato cauzione, a garanzia del completo ed esatto svolgimento dei servizi, per una somma di Euro, pari al 5% dell'offerta economica presentata.
- 2) Tale cauzione ha efficacia per tutta la durata del contratto e verrà svincolata con apposito provvedimento amministrativo adottato dall'Amministrazione.

ART.13 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

- 1) Ove applicabile, i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Società o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti, ai sensi della L. n. 633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" così come modificata ed integrata dalla L. 248/00, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
- 2) La Società si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
- 3) La Società si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati .
- 4) La Società si impegna, altresì, a rendere disponibili i dati e le informazioni necessari a consentire le attività di monitoraggio e di valutazione dell'andamento del contratto di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 14 ONERI FISCALI

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa. A tal fine la ditta aggiudicataria espressamente dichiara che le prestazioni e forniture di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il Ministero è tenuto al versamento e che gli compete, quindi, la rivalsa della detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633. Al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26 Aprile 1986 n.131.

ART. 15
CONTROVERSIE

- 1) A tutti gli effetti del presente contratto, e per tutte le controversie eventualmente derivate dalla interpretazione e dalla esecuzione del suo contenuto, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di ROMA.
- 2) Convengono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali connessi al presente contratto saranno notificati al Ministero presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la cui sede ne costituisce domicilio elettivo.
- 3) Agli effetti amministrativi e giudiziari la Società dichiara il proprio domicilio legale in , con l'intesa, che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di Roma.

ART. 16
NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Ministero e la ditta aggiudicataria;
- b) dal CAPITOLATO TECNICO che costituisce parte integrante del presente contratto e che la Società dichiara di conoscere ed accettare integralmente;
- c) dall'OFFERTA TECNICA presentata dalla Società;
- d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;
- e) dal DPCM n.452/97;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

ART. 17
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Ferma restando l'applicazione delle penali e salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, il Ministero si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di inadempimento alle obbligazioni del presente contratto, e, in particolare, nel caso in cui il collaudo del sistema avvenga, per cause imputabili alla Società, oltre i termini previsti dal presente contratto.
- 2) Nel caso di risoluzione del contratto il Ministero, senza bisogno di messa in mora e con un semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva prestata dalla Società e all'esperimento dell'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggiore danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 18
DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla Società di concedere in subappalto, anche parziale, le forniture e le prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 19 PERSONALE

- 1) La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
- 2) La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impegnati nelle prestazioni oggetto del presente incarico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività finalizzate alla fornitura di cui in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
- 3) La Società dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente.
- 4) La Società è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n.242.

ART. 20 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 1) La Società manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché vengano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengano portati a sua conoscenza, in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto e che sono stati formalmente dichiarati riservati al MINISTERO.
- 2) La Società si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dalla stessa nei confronti dei propri dati riservati di natura simile.
- 3) L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 4) Corrispondentemente il Ministero manterrà riservate le informazioni tecniche della Società che fossero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dalla Società stessa.
- 5) Il Ministero manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente, e comunque, non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

ART. 21 FORZA MAGGIORE

Nessuna delle parti avrà responsabilità verso l'altro per perdita o danno che risulti da ritardi o mancata esecuzione di tutto o qualsiasi parte del presente contratto, se tale ritardo o mancanza è dovuto, totalmente o parzialmente ad eventi, circostanze, o cause non dipendenti dal suo controllo e non dovute a negligenza delle parti. Tali eventi, circostanze, o cause comprenderanno, senza limitazione, catastrofi, scioperi, serrate, sommosse, guerre, terremoti, incendi o esplosioni, mentre è espressamente esclusa la capacità di fare fronte ad obblighi finanziari.

ART. 22 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è impegnativo per la Società fin dalla data della sua sottoscrizione, mentre avrà effetto nei riguardi del MINISTERO solo dopo che il relativo decreto ministeriale di approvazione sarà registrato nei modi di legge.

ART. 23 PROPRIETA'

Quanto realizzato dalla Società in esecuzione del presente contratto è di proprietà dell'Amministrazione.

In particolare risulterà di proprietà esclusiva dell'Amministrazione il software sorgente sviluppato per le funzionalità non comprese nell'acquisto delle licenze d'uso. L'Amministrazione potrà rendere tale software fruibile ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge n.340/2000 ad altre Amministrazioni.

ART. 24 PERIODO DI AFFIANCAMENTO

Al termine del periodo contrattuale, la Società dovrà provvedere a trasmettere al personale incaricato dall'amministrazione (*o al personale di altro fornitore subentrante*) tutte le informazioni, le conoscenze e le competenze acquisite nel corso dell'esecuzione della presente fornitura, nonché quant'altro, anche a livello documentale, risulti necessario per garantire la gestione di quanto realizzato.

A tale scopo, pertanto, la Società si impegna fin d'ora ad effettuare, su richiesta dell'Amministrazione, un periodo di affiancamento, precedente la scadenza contrattuale. Durante tale periodo la Società garantirà la piena collaborazione al personale dell'amministrazione (*o di altro fornitore subentrante*) rendendo altresì disponibili un numero di risorse professionali, di adeguato profilo ed esperienza, al fine di garantire il predetto affiancamento.

Questo atto, redatto in tre originali e scritto a mezzo computer si compone di 8 (otto) facciate.

LETTO, SOTTOSCRITTO E CONFERMATO

PER IL MINISTERO
(Dott. Giancarlo Scatassa)

PER

()